



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

1

REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DELLE PERSONE E FAMIGLIE





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

INDICE

Capo I – Principi Generali

		Pag.
Art. 1	Oggetto e finalità	4
Art. 2	Soggetti beneficiari	4
Art. 3	Accesso alle prestazioni	4
Art. 4	Criteri per la definizione dell'intervento	5
Art. 5	Organizzazione e competenze procedurali degli uffici	5
Art. 6	Commissione di valutazione	6

Capo II – Prestazioni e Servizi

Art. 7	Tipologie d'intervento	7
--------	------------------------	---

Sezione I – Interventi ordinari: interventi senza progetto assistenziale e su domanda

Art. 8	Minimo Garantito	7
Art. 9	Beneficiari e requisiti del Minimo Garantito	8
Art. 10	Determinazione del contributo	9
Art. 11	Procedure per presentazione domanda	10
Art. 12	Contributi economici per spese sanitarie	190
Art. 13	Beneficiari e requisiti	10
Art. 14	Determinazione del contributo	11
Art. 15	Procedure per presentazione domanda	11

Sezione II – Interventi ordinari: interventi con progetto assistenziale individualizzato

Art. 16	Contributi economici a carattere continuativo	12
Art. 17	Progetto assistenziale individualizzato	12
Art. 18	Beneficiari e requisiti dei contributi a carattere continuativo	12
Art. 19	Procedure per l'erogazione	13
Art. 20	Obblighi del beneficiario	13
Art. 21	Durata	13
Art. 22	Contributi economici straordinari/una tantum	14
Art. 23	Progetto individualizzato	14
Art. 24	Beneficiari e requisiti del contributo straordinario	15
Art. 25	Procedure per l'erogazione	15





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Sezione III – Progetti speciali

Art. 26	Inserimenti lavorativi	15
Art. 27	Contributo economico a sostegno dell'inserimento lavorativo: Borsa lavoro	16
Art. 28	Norme di utilizzo	16
Art. 29	Procedure per l'inserimento lavorativo	17

Sezione IV: Contributi economici volti a sostenere l'onere per l'inserimento in strutture o Comunità familiari e Affidi familiari

Art. 30	Finalità	17
Art. 31	Beneficiari del contributo per l'inserimento di adulti con disabilità ed anziani in strutture protette	18
Art. 32	Obblighi dei beneficiari e dei soggetti civilmente obbligati	18
Art. 33	Determinazione del contributo ad integrazione della retta	20
Art. 34	Procedura per la richiesta del contributo per la copertura della retta della struttura di ricovero	20
Art. 35	Contributo economico volto a sostenere l'inserimento in struttura di un minore o l'affidamento familiare di un minore	21

Capo III – Disposizioni finali

Art. 36	Trattamento dei dati	22
Art. 37	Ricorsi	22
Art. 38	Pubblicità del Regolamento	22
Art. 39	Entrata in vigore	22





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Capo I- Principi generali

Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il Comune di Torrile, in conformità ai principi della Costituzione, della vigente normativa nazionale e regionale e dello Statuto comunale, promuove la realizzazione di interventi sociali finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità e la non discriminazione, nonché a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti dall'inadeguatezza di reddito, da difficoltà sociali e da condizioni di non autonomia.
2. Il presente Regolamento disciplina gli interventi di assistenza economica a favore delle persone singole e nuclei familiari per i fini di cui al primo comma.
3. Gli interventi di assistenza economica mirano a tutelare e garantire, a persone e famiglie in situazioni di bisogno, i mezzi sufficienti per soddisfare le loro esigenze in qualsiasi fase della loro esistenza, contrastando l'esclusione sociale ed offrendo l'opportunità di raggiungere l'autonomia di vita, stimolando, quando è possibile, l'autosufficienza per evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune di Torrile che versano in condizioni di povertà, o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.
2. Possono inoltre essere destinatari degli interventi persone temporaneamente presenti nel territorio comunale per le quali l'erogazione del contributo rivesta carattere di assoluta indilazionabilità. Nei casi eccezionali di cui al presente comma, ove possibile, il contributo è erogato previa intesa con il Comune di residenza del richiedente ai fini del rimborso.

Art. 3 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. Gli interventi economici da parte del Comune, fatto salvo che non sussistano le condizioni di estrema urgenza, vengono concessi:
 - a) qualora non vi siano soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del C.C., in grado di provvedervi in tutto o in parte;





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- b) per il tempo strettamente necessario a consentire al soggetto richiedente di esperire quanto giuridicamente necessario al fine di ottenere dai soggetti civilmente obbligati l'adempimento dei loro doveri ai sensi dell'art. 433 del C.C., fatte salve le situazioni, ravvisate dall'Assistente Sociale e da questa motivate nella relazione tecnico-professionale in cui sia rilevata la necessità, a tutela del beneficiario, di mantenere in essere rapporti con i propri familiari che, a seguito dell'attivazione delle procedure di cui al precitato articolo del Codice Civile, risulterebbero altrimenti pregiudicati o in cui si sia rilevato il rischio che l'impossibilità psicologica del richiedente di attivare procedure nei confronti dei soggetti civilmente obbligati, lo induca a scegliere di permanere in condizioni che possono essergli gravemente pregiudizievoli.

Art. 4 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'esercizio delle funzioni di assistenza economica, connessa all'erogazione di contributi, deve sempre riferirsi a criteri di omogeneità degli interventi a parità di bisogni, al rispetto delle opzioni individuali in riferimento alle risposte esistenti, all'adeguatezza delle stesse al bisogno rilevato, compatibilmente alla disponibilità finanziaria annualmente prevista in bilancio.
2. Il sostegno economico nell'ambito di un progetto assistenziale individualizzato e "partecipato", cioè definito consensualmente tra il Servizio Sociale e il cittadino, deve costituire fattore necessario alla sua realizzazione, tenuto conto che ogni azione è posta in essere in vista del superamento della situazione di indigenza e di disagio sociale.
3. L'intervento economico avendo carattere residuale rispetto agli altri interventi di natura sociale che possono concorrere a ridurre lo stato di bisogno viene erogato per il tempo strettamente necessario al superamento dello stato di necessità, con la condizione che il beneficiario:
 - a) se disoccupato, ove sia in grado di svolgere attività lavorativa, si adoperi attivamente per ricercare e trovare un'occupazione che gli consenta di attenuare e/o superare la propria condizione di bisogno;
 - b) se versa in condizioni di bisogno in conseguenza di propri comportamenti, si adoperi positivamente per il superamento degli stessi.

Art. 5 - ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE PROCEDIMENTALI DEGLI UFFICI

1. La richiesta di contributo deve essere presentata su apposito modulo dall'interessato o da un parente (che sia obbligato ai sensi dell'art. 433 del C.C.) al Servizio Sociale, allegando l'opportuna documentazione attestante l'ISEE del proprio nucleo familiare, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno/disagio. L'ISEE viene calcolata in base all'ultima situazione reddituale e patrimoniale disponibile.
2. L'istruttoria della richiesta verrà svolta dal Servizio Sociale del Comune, attraverso





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

l'Assistente Sociale che valuterà la sussistenza e il livello del disagio, e si concluderà con una proposta motivata, formulata nella relazione tecnico professionale del tipo di contributo da erogare, della sua entità, decorrenza e durata, oppure con la proposta di non ammissione al contributo per mancanza di requisiti o perché si ritiene attivabile un diverso tipo di intervento.

3. Il Servizio Sociale attiva le procedure di valutazione dello stato di bisogno/disagio di propria iniziativa nei casi in cui venga a conoscenza di situazioni che ne richiedono l'intervento.
4. L'Assistente Sociale è deputata per gli interventi economici su progetto assistenziale individualizzato, di cui alla Sezione II, alla raccolta della documentazione e alla valutazione delle condizioni dell'interessato e degli eventuali co-obbligati ai sensi dell'art. 433 del C.C.

Art. 6 - COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La proposta del progetto di intervento viene esaminata dalla Commissione Tecnica nominata dalla Giunta Comunale che è costituita dal Responsabile del Settore Socio-Culturale, o da un suo delegato, da un Assistente Sociale e da un Istruttore Amministrativo che funge da Segretario verbalizzante.
2. La Commissione è un organismo consultivo di cui si avvale il Responsabile del Settore Socio- Culturale quando ritiene di attivare, per la sua azione amministrativa, contributi ed elementi di giudizio di specifica valenza tecnica.
3. La Commissione si riunisce di norma, con cadenza mensile, salvo necessità di urgenza che richiedano sedute straordinarie.
4. Le sedute dei lavori e le determinazioni assunte sono documentate in apposito verbale steso a cura del Segretario della Commissione e sottoscritto da tutti i membri presenti, che possono formalizzare eventuali pareri difformi. Gli atti amministrativi conseguenti alle proposte della Commissione sono assunti dal Responsabile del Settore Socio- Culturale.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Capo II- Prestazioni e Servizi

Art. 7 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Le forme di intervento previste dal presente Regolamento consistono in contributi economici a favore di persone e famiglie che si inseriscono nell'ambito più generale degli interventi di sostegno socio-assistenziale che intende sviluppare l'Amministrazione, avvalendosi del Settore Sociale del Comune, a tutela delle fasce di popolazione più deboli.
2. Le forme di intervento assistenziale economico sono riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) *Interventi senza progetto sociale su domanda individuale:*
 - Minimo Garantito
 - Contributo economico per spese sanitarie
 - b) *Interventi con progetto sociale individualizzato :*
 - Contributi economici a carattere continuativo
 - Contributo economico straordinario/una tantum
 - c) Contributi speciali:
 - Inserimenti lavorativi
 - d) Contributi economici volti a sostenere l'onere per l'inserimento di adulti, anziani e minori in Strutture Protette o Comunità
 - e) Contributi economici per l'affidamento familiare

Sezione I- *Interventi senza progetto sociale su domanda individuale*

Art. 8 - MINIMO GARANTITO

L'intervento del "Minimo Garantito" sostanzia un contributo economico continuativo erogato ad integrazione del reddito della persona ed è volto a contrastare l'indigenza economica e materiale che non si prevede risolvibile nel corso della sua vita, data la sostanziale persistenza delle condizioni che la determinano.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 9 - BENEFICIARI E REQUISITI DEL MINIMO GARANTITO

1. Il Minimo Garantito può essere erogato a:
 - a) persone di età uguale o superiore a 65 anni che vivano sole o in coppia e che siano prive di figli;
 - b) persone di età uguale o superiore a 65 anni che vivano con figli presenti all'interno del nucleo familiare;
 - c) persone di età uguale o superiore a 50 anni, con stato di salute invalidante in forma permanente certificata e con impossibilità fisica a svolgere alcuna attività lavorativa;
 - d) persone di età uguale o superiore a 65 anni che, pur avendo figli non conviventi, si trovino in una situazione caratterizzata da grave conflittualità relazionale non di carattere occasionale e tale da determinare ripetuti comportamenti di indifferenza nei confronti dei bisogni elementari delle persone, certificata da una relazione dell'Assistente Sociale. In tale ipotesi, il Comune ha facoltà di rivalersi sul figlio fino a concorrenza delle somme erogate a titolo di minimo garantito.

2. Per ottenere l'erogazione del minimo garantito, i requisiti che i soggetti di cui al comma 1 devono possedere sono:
 - a) residenza nel Comune di Torrile da almeno 2 anni;
 - b) ISEE del nucleo familiare calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni non superiore ad € 7.500,00;
 - c) patrimonio mobiliare del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni, partecipazioni azionarie e non azionarie, fondi di investimento e ogni altra componente patrimoniale definita dal DPCM 221/99), al lordo della franchigia prevista ai sensi del D.lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, non superiore ad € 10.000,00;
 - d) reddito e patrimonio del beneficiario inferiori al Minimo Garantito calcolato come previsto dall'art. 10;
 - e) reddito e patrimonio di altre persone, se conviventi all'interno del nucleo familiare, inferiori al Minimo Garantito calcolato come previsto dall'art. 10.

3. Il Minimo Garantito, indipendentemente dal basso reddito percepito, non viene concesso a coloro che:
 - a) hanno figli non conviventi, anche se nati da un precedente matrimonio, ad eccezione di quanto previsto alla lettera d) del 1° comma del presente articolo;
 - b) sono titolari di diritti di proprietà (compresa la nuda proprietà), superficie, usufrutto, ad eccezione dell'abitazione (compresa una sola pertinenza) in cui risiede il nucleo familiare richiedente, che deve essere ricompresa in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6. Sono invece ammesse alla misura le persone titolari di diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà), usufrutto, superficie su immobili diversi dall'abitazione principale e che contemporaneamente siano in affitto nell'abitazione di residenza, a condizione che il reddito percepito sull'immobile





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

non superi € 50,00 mensili e che la rendita catastale rivalutata del 5% non superi € 200,00.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La misura del Minimo Garantito viene determinato su base annua con riferimento alla differenza tra il complesso delle disponibilità economiche accertate (calcolate al netto delle ritenute di legge e al netto dell'eventuale canone di locazione) e l'importo del Minimo Garantito. Il reddito del beneficiario comprende qualsiasi tipo di pensione o rendita, escluso l'assegno di accompagnamento. Nel calcolo del Minimo Garantito si decurta il canone di locazione se il contratto è intestato ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 9.
2. L'ammontare del Minimo Garantito, attualmente fissato come da Tabella 1 del presente Regolamento, viene aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto in base all'indice ISTAT per famiglie di operai ed impiegati (FOI). Gli importi definiti in sede di approvazione del presente Regolamento avranno decorrenza dalla data della sua approvazione. Tale parametro resta il riferimento base di ogni comparazione istituita nel presente Regolamento.
3. L'importo del Minimo Garantito è determinato scorpendo dal reddito le spese sostenute per il canone di locazione ed integrandolo fino a concorrenza dell'importo del Minimo Garantito. La Giunta Comunale può, annualmente con proprio atto, stabilire una diversa entità della quota di canone detraibile.
4. L'importo così calcolato è ridotto degli importi corrispondenti a contributi a vario titolo erogati dal Comune o da altri Enti Pubblici, ad eccezione del contributo relativo al Fondo Sociale Affitto, ai contributi per affidi disposti dal Servizio Sociale per l'affidamento familiare, all'assegno di cura e ogni altra misura economica a sostegno della domiciliarità e della non autosufficienza.
5. Per le persone sole e prive di reddito documentabile, il Minimo Garantito viene calcolato attribuendo un reddito minimo presunto, corrispondente all'importo dell'assegno sociale, fatta salva la possibilità di ulteriori accertamenti. Detto reddito presunto si applica anche nel caso di persone con un reddito documentato inferiore all'importo dell'assegno sociale stesso.
6. La domanda di Minimo Garantito può essere presentata nel corso di tutto l'anno ed ha validità solo per l'anno solare. Per le nuove domande l'erogazione avrà decorrenza dal mese di presentazione; qualora invece la domanda rappresenti il rinnovo di una richiesta già attiva l'anno precedente, le somme erogate faranno riferimento a tutto l'anno solare, fermo restando l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti per tutto il periodo di erogazione. Il Minimo Garantito viene liquidato con modalità di pagamento mensile.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 11 - PROCEDURE PER PRESENTAZIONE DOMANDA PER IL MINIMO GARANTITO

1. La domanda diretta ad ottenere il Minimo Garantito va presentata al Servizio Sociale, compilando l'apposito modulo ed allegando tutta la documentazione ritenuta utile a convalidare lo stato reddituale del nucleo o del soggetto ed in particolare dovrà comprendere:
 - a) certificazione ISEE completa della dichiarazione sostitutiva
 - b) autocertificazione, su apposito modulo dei dati anagrafici
 - c) autocertificazione di tutti i redditi maturati nell'anno o documentazione attestante (es. busta paga ecc.)
 - d) fotocopia del certificato OBIS-M dell'anno in corso o altro documento equipollente
 - e) ricevuta di affitto o dichiarazione sostitutiva
 - f) autocertificazione dello stato di disoccupazione per le persone che non percepiscono alcuna forma pensionistica.

2. Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si impegna a segnalare tempestivamente al Servizio Sociale ogni fatto o circostanza che comporti variazioni delle proprie condizioni economiche e dei suoi familiari, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi delle nuove condizioni.

Art. 12 – CONTRIBUTI ECONOMICI PER SPESE SANITARIE

Il contributo economico è finalizzato al soddisfacimento primario della salute ed è destinato alla copertura totale o parziale delle spese sanitarie sostenute o da sostenere, sia per le prestazioni diagnostiche-strumentali che per i farmaci, in conformità alla prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, da persone versanti in situazione di grave disagio socio-economico che non possono beneficiare dell'esenzione già prevista e regolamentata dal Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 13 - BENEFICIARI E REQUISITI

1. Il contributo economico viene versato ai cittadini riconosciuti dal Servizio Sociale in stato di indigenza e con un valore ISEE non superiore a € 7.500,00.

2. Il contributo, indipendentemente dal basso reddito percepito, non viene concesso a coloro che:
 - a) siano in età lavorativa, iscritti all'Ufficio dell'Impiego ed abbiano rifiutato l'offerta di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore (es. motivi di salute);
 - b) esercitino professioni o lavori in proprio (artigiani, commercianti, agricoltori, libero-professionisti ecc) in quanto si presume che tali attività producano un reddito non riconducibile allo stato di indigenza;
 - c) siano proprietari di altri beni immobili oltre alla casa di abitazione;





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- d) siano proprietari di beni di consumo che inducano ad escludere lo stato di indigenza.
3. In deroga ai requisiti e ai criteri enunciati nel presente articolo, possono essere ammessi a fruire dell'assistenza, i cittadini in stato di particolare ed eccezionale situazione socio-sanitaria, i quali, per la presenza di condizioni pluriproblematiche, non possono assicurare, con il reddito di cui dispongono, il pieno e soddisfacente diritto alla salute. Tale eccezionale situazione deve essere accertata e documentata con propria relazione dall'Assistente Sociale del Comune.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo può essere concesso, in misura non superiore al 100% della spesa sanitaria sostenuta o da sostenersi, fermo restando che la spesa sostenuta o da sostenersi dovrà essere documentata .
2. Il contributo può essere concesso anche per cure odontoiatriche e trattamenti ortodontici, ove l'incidenza di dette spese risulti di importo rilevante rispetto alla situazione economica del richiedente.
3. Ai fini della valutazione dell'onere della spesa si considerano solo ed esclusivamente i tariffari dell'Azienda USL di Parma.
4. Il contributo può essere erogato nei soli casi in cui l'ISEE non superi l'importo definito dalla Giunta Comunale.
5. La quantificazione dei contributi verrà determinata su proposta dell'Assistente Sociale, tenendo conto delle disponibilità finanziarie di cui comunque disponga il richiedente nonché del principio che, ove possibile, almeno una parte della spesa deve essere sostenuta dall'interessato e/o familiari civilmente obbligati e che relativamente alle cure dentistiche, le stesse non devono di norma, avere quale fine motivazioni meramente estetiche.

Art. 15 - PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di contributo economico per spese sanitarie va presentata al Servizio Sociale, compilando l'apposito modulo ed allegando un'aggiornata dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare.
2. Agli aventi diritto viene rilasciato un'attestazione di stato di indigenza economica che dà diritto al contributo a carico del Comune.
3. La validità dell'attestazione è annuale e può essere revocata in qualsiasi momento laddove l'ufficio competente, a seguito di verifiche ed accertamenti, ravveda il decadimento dei requisiti iniziali.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Sezione II- *Interventi ordinari: interventi con progetto assistenziale sociale individualizzato*

Art. 16 - CONTRIBUTI ECONOMICI A CARATTERE CONTINUATIVO

Per contributi economici a carattere continuativo si intendono quei contributi che vengono erogati per un arco temporale medio/lungo, di norma superiore ad un anno, sulla base di un progetto sociale individualizzato e "partecipato", definito consensualmente tra l'Assistente Sociale e il cittadino, volto al superamento dello stato di bisogno e al raggiungimento di una propria autonomia.

Art. 17 - PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

1. Ai fini del superamento o riduzione dello stato di bisogno , i soggetti di cui all'art. 2, vengono coinvolti in un percorso di "aiuto sociale" che si concretizza nel "progetto assistenziale" che prevede l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o componenti il nucleo familiare;
2. Il progetto assistenziale viene sostanziato in una relazione dell'Assistente Sociale in cui il contributo economico si mostra fattore necessario alla sua realizzazione.
3. Gli obbligati agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile sono, ove possibile, convocati preliminarmente, allo scopo di verificare un loro eventuale coinvolgimento nel "progetto assistenziale" e/o, avendone i mezzi, per far fronte in tutto o in parte alle esigenze economiche per le quali è richiesto l'intervento economico.

Art. 18 - BENEFICIARI E REQUISITI DEI CONTRIBUTI A CARATTERE CONTINUATIVO

1. Di norma, possono beneficiare dei contributi i cittadini che hanno un valore ISEE non superiore a € 7.500,00 e che si ritrovano nelle situazioni di seguito riportate:
 - a) documentato mutamento repentino da una situazione di stabilità socio-economica-familiare ad una di grave dissesto, non superabile nel breve periodo, tale da non consentire il soddisfacimento dei bisogni primari essenziali;
 - b) perdurata condizione socio-economica gravemente disagiata, conseguente ad una complessiva condizione di disadattamento sociale, non modificabile nel breve periodo;
 - c) condizioni di grave emarginazione sociale determinata da cause soggettive e/o fattori oggettivi che richiedono un periodo di presa in carico, ai fini della soddisfazione dei bisogni primari e il raggiungimento di una più ampia autonomia;





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- d) condizione economica che per motivi di età, composizione del nucleo familiare, salute, assenza di parenti o indifferenza degli stessi, non risulti modificabile nel breve;

Art. 19 - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. L'Assistente Sociale procede alla rilevazione dei bisogni, alla raccolta della documentazione, alla valutazione delle condizioni dell'interessato e procede all'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale.
2. L'Assistente Sociale elabora un progetto assistenziale e, con propria relazione tecnico-professionale, indica la misura economica e la durata utile alla sua realizzazione. La Commissione Tecnica, di cui all'art. 6, esprimerà il proprio parere consultivo di cui si avvarrà il Responsabile del Settore Socio-Culturale per lo svolgimento della propria azione amministrativa.
3. Il progetto assistenziale individualizzato è sottoposto a verifiche periodiche così come l'utilizzo effettivo e corretto del contributo da parte del soggetto beneficiario.

Art. 20 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

2. Gli obblighi cui devono attenersi i soggetti destinatari dei contributi sono:
 - a) comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali ogni variazione della situazione economica successiva al momento della domanda di contributo, delle condizioni di reddito e del patrimonio dichiarato al momento della presentazione della domanda, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio;
 - b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del "progetto assistenziale" di cui all'art. 17;
 - c) ricercare attivamente ed accettare eventuali offerte di lavoro o occasioni di lavoro, anche a tempo determinato e/o nelle forme previste dalla vigente normativa e/o autonomo.

Art. 21 - DURATA

1. Il contributo è concesso per il periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico del richiedente.
2. L'erogazione del contributo può essere modificata o interrotta, in qualsiasi momento, in seguito a verifica della situazione, qualora il Servizio Sociale acquisisca elementi che facciano ritenere mutate le condizioni che hanno giustificato l'attribuzione del beneficio o qualora il "progetto assistenziale" posto in essere si dimostri non realizzabile per la mancata o inadeguata collaborazione da parte dei soggetti beneficiari.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 22 - CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI/UNA TANTUM

1. I contributi straordinari/una tantum sono interventi economici a carattere straordinario che sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli o volti comunque ad evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.

Art. 23 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. Fatti salvi i casi in cui l'intervento sia conseguente a fatti e situazioni non prevedibili e di natura meramente occasionale, tali contributi sono, di norma, erogati sulla base di un "progetto assistenziale, in conformità a quanto previsto all'art. 17, per le seguenti finalità:
 - a) pagamento di utenze della luce, acqua, gas
 - b) spese per il trasloco
 - c) arretrati affitto e spese condominiali
 - d) spese relative all'accudimento dei figli, quando sostenere tale onere consente ai genitori di mantenere/intraprendere un'attività lavorativa e non sia stato possibile accedere ai servizi del territorio;
 - e) spese per la frequenza di istituti scolastici
 - f) spese per acquisto di farmaci generici, ove presenti, secondo prescrizione del medico di base o specialista convenzionato con l'Azienda USL. Sono escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
 - g) ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'Azienda USL)
 - h) spese dovute a particolare alimentazione, prescritta dal medico di famiglia o specialista non coperte dal S.S.N.
 - i) spese per funerali
 - j) pagamento di tasse, imposte, contributi e tariffe
 - k) contributi per soggiorni climatici di anziani e /o invalidi e/o minori
 - l) sistemazione temporanea in alloggi, alberghi o pensioni o centri di pronta accoglienza.
2. L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti disposti da altre norme per sostenere la famiglia, fatto salvo che l'importo finanziato sulla base di dette norme risulti insufficiente rispetto alle necessità.
3. L'ammontare del contributo, che comunque dovrà essere contenuto nei limiti essenziali e dovrà tener conto di quanto previsto al comma precedente, verrà determinato sulla base di motivata proposta da parte dell'Assistente Sociale.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Art. 24- BENEFICIARI E REQUISITI DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO

Possono beneficiare dei contributi straordinari relativi a particolari situazioni di emergenza socio-economica le persone non ISEE di norma non superiore ad € 7.500,00 che si trovino in una situazione di emergenza, sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale.

Art. 25- PROCEDURE PER L'EROGAZIONE

1. L'Assistente Sociale dopo aver valutato le condizioni dell'interessato e verificato l'effettivo bisogno, propone un intervento assistenziale con la relativa misura economica in apposita relazione corredata di tutta la documentazione atta a certificare la situazione reddituale e a comprovare il reale stato di difficoltà temporanea e di emergenza.
2. La Commissione Tecnica, di cui all'art. 6, esprimerà proprio parere consultivo laddove il Responsabile del Settore Socio-Culturale vorrà avvalersi del giudizio di specifica valenza tecnica per la propria azione amministrativa.
3. L'erogazione dei contributi straordinari relativi a particolari situazioni di emergenza socio-economica può avvenire tramite Cassa economale.
4. Le spese effettuate dovranno essere documentate.
5. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente ai Servizi Sociali ogni variazione della situazione economica successiva al momento della domanda di contributo, pena la restituzione di quanto erogato, in caso di accertamento d'ufficio.

Sezione III- *Progetti speciali*

Art. 26 - INSERIMENTI LAVORATIVI

1. L'Amministrazione comunale favorisce le iniziative rivolte all'inserimento lavorativo dei cittadini, con particolare attenzione ai soggetti disabili e/o a rischio di emarginazione, nonché l'integrazione sociale di persone che, pur non potendo essere idoneamente collocate in ambiti lavorativi, possiedono discrete capacità relazionali e di comunicazione.
2. Per le persone disabili l'inserimento lavorativo offre una valida esperienza all'interno di un più ampio progetto educativo-formativo, di apprendimento e crescita personale.
3. Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona fragile in quanto l'esperienza lavorativa consente:

15





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- a) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità, aiutando lo sviluppo e dignità della persona svantaggiata
- b) di utilizzare capacità produttive che, anche se parziali, andrebbero totalmente sprecate
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di disagio, devianza, depressione
- d) di acquisire competenze occupazionali, relazionali e personali.

Art. 27 - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO: BORSA LAVORO

1. La forma di intervento a sostegno dell'integrazione lavorativa è la "Borsa lavoro" che viene attivata su progetto assistenziale dell'Assistente Sociale, previa valutazione della situazione di disagio vissuta dalla persona, con un contributo economico, commisurato all'impegno lavorativo richiesto e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste annualmente nel bilancio comunale.
2. La Borsa lavoro di regola ha durata annuale ed è rinnovabile, previa verifica da parte dell'Assistente Sociale del permanere dei requisiti previsti dal progetto individualizzato e, comunque, sempre nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio.

Art. 28 - NORME DI UTILIZZO

1. La Borsa lavoro prevede l'inserimento della persona in ambiente lavorativo, sia esso Azienda pubblica, privata o Cooperativa ed è tutelata da un'adeguata posizione assicurativa con l'INAIL, per la copertura infortunistica, e da polizza stipulata dal Comune, per la responsabilità civile verso terzi.
2. L'accordo tra datore di lavoro ed Ente preposto (Azienda pubblica, privata o Cooperativa) è sancito da atto amministrativo definito Convenzione, con durata annuale rinnovabile e con possibilità di interruzione in qualsiasi momento del percorso, compilato dall'ufficio preposto e debitamente firmato dai referenti amministrativi delle parti.
3. Nell'ambito della Convenzione vengono esplicitati i modi e tempi di inserimento e durata complessiva del percorso.
4. La Borsa Lavoro prevede, di norma, un riconoscimento economico di importo pari ad € 300,00 mensili per i soggetti disabili e di € 400,00 per i soggetti adulti svantaggiati. Tali importi sono esenti da qualunque forma di tassazione, come previsto dall'art. 34 comma 3 del D.P.R. 2979/1973 n. 601;
5. La quota della Borsa lavoro può essere periodicamente rivalutata dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità finanziaria del bilancio.
6. La Borsa lavoro, avendo finalità educative, viene decurtata mensilmente delle giornate non lavorate, quando le assenze sono ingiustificate.
7. La Borsa lavoro prevede che l'Azienda pubblica/ privata o Cooperativa con cui è stipulata la Convenzione sia esente da oneri di carattere economico, fatte salve eventuali erogazioni di carattere liberale, che la stessa può elargire a titolo di integrazione.
8. Ai soggetti con cui viene stipulata la Convenzione si richiede la disponibilità ad individuare un *tutor* interno, che possa affiancare l'inserimento con modalità da concordare con il Servizio Sociale che, per tutto il tempo di durata, ha il compito di monitorare e verificare





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

l'andamento del progetto.

9. Il Servizio Sociale si avvale dell'Educatore del Nucleo Inserimenti Lavorativi nell'elaborazione e realizzazione del progetto.
10. L'orario di lavoro, concordato con l'utente e l'Azienda pubblica/ privata o Cooperativa, deve essere compatibile con le capacità di tolleranza dell'utente e di regola non superare le 25 ore settimanali.
11. L'interruzione della Borsa lavoro può essere determinata da: assunzione, incompatibilità, decisione dell'utente di non proseguire il percorso, valutazione da parte dell'Educatore del Nucleo Inserimento Lavorativo e/o dell'Assistente Sociale della inadeguatezza del percorso, decisione del soggetto in convenzione di non proseguire la collaborazione.

Art. 29 - PROCEDURE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

1. Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio-sanitari territoriali.
2. L'Assistente Sociale del Comune, valutata la domanda/bisogno, propone con propria relazione tecnico-professionale un progetto assistenziale di cui la Borsa lavoro si sostanzia come fattore necessario per la sua realizzazione.
4. La ricerca dell'ambiente lavorativo deve mostrarsi più rispondente possibile ai bisogni emersi e alle potenzialità/capacità della persona da inserire.
5. L'Assistente Sociale elabora un progetto assistenziale e, con propria relazione tecnico-professionale, indica la misura economica e la durata utile alla sua realizzazione. La Commissione Tecnica, di cui all'art. 6, esprimerà il proprio parere consultivo di cui si avvarrà il Responsabile del Settore Socio-Culturale per la propria azione amministrativa.
6. L'Assistente Sociale, a cadenza temporale definita, organizza incontri di verifica con gli operatori socio-sanitari coinvolti, il *tutor* aziendale, la persona ed eventualmente la famiglia.

Sezione IV – Contributi economici volti a sostenere l'onere per l'inserimento in strutture protette o Comunità e Affidi familiari

Art. 30 - FINALITA'

1. Qualora non fosse possibile assicurare ad un adulto con disabilità o con particolari problematiche sociali o ad un anziano un adeguato supporto assistenziale presso il proprio domicilio e risultasse quindi necessario il loro inserimento in strutture protette o comunità, il Comune può contribuire al pagamento della relativa retta ove la competenza all'intervento e il relativo onere, in base alle vigenti disposizioni, non sia di spettanza ad altri Enti.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

2. Analogamente il Comune può contribuire al pagamento della retta qualora fosse necessario provvedere all'inserimento di minori in comunità o altre strutture protette, fermo restando che per i minori prioritariamente, ove possibile, si deve privilegiare l'affido familiare.

Art. 31 - BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER L'INSERIMENTO DI ADULTI CON DISABILITA' ED ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

1. Sono ammessi di norma a beneficiare del contributo economico ad integrazione della retta di ricovero in struttura i cittadini che prima del ricovero risultano residenti nel Comune di Torrile e che non risultano proprietari di beni immobili, ad eccezione della casa di residenza se è abitata da coniuge o convivente more uxorio.
2. Per i destinatari del contributo vanno rilevate congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) anziani ultrasessantacinquenni o disabili adulti in condizioni di documentata non autosufficienza o che, parzialmente autosufficienti, vivono soli.
 - b) valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Geriatrica se si tratta di persona anziana, o dell'Unità Valutativa Multidimensionale se di persona disabile adulta, che individua l'inserimento in struttura protetta come migliore progetto assistenziale possibile per rispondere alle esigenze di cura della persona;
 - c) l'utilizzo di tutte le risorse economiche (pensioni, indennità e ogni altra provvidenza economica a qualsiasi titolo percepita) e patrimoniali personali risulta insufficiente alla copertura del costo della retta tenuto conto anche della partecipazione dei parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del C.C.
3. Il contributo economico per il pagamento della retta di ricovero può essere erogato in presenza di situazioni di urgenza e/o abbandono della persona, nel qual caso l'Amministrazione Comunale avvierà contestualmente le procedure per gli opportuni provvedimenti a tutela di entrambe le parti.
4. Il Comune prevede comunque la possibilità di inserimento in struttura protetta, seppure con istruttoria incompleta sotto il profilo dell'impegno economico da parte dell'anziano e dei familiari co-obbligati al mantenimento, constatata l'emergenza del caso in presenza di un anziano solo o in situazione di convivenza familiare particolarmente problematica e a grave rischio psicologico, sociale e sanitario.
5. Il contributo per il pagamento della retta di ricovero può essere concesso anche al ricoverando proprietario di beni immobili alle condizioni di cui all'art. 32. Nel caso in cui lo stesso sia per le proprie condizioni, in tutto o in parte, privo della capacità di agire al fine di assumere le obbligazioni di cui all'art. 32, il contributo potrà essere concesso avviando contestualmente le procedure per i provvedimenti di cui ai Titoli XII e XIII del libro primo del Codice Civile.

Art. 32 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E DEI SOGGETTI CIVILMENTE OBBLIGATI

1. Alla copertura della spesa per la retta è chiamato a provvedere in primo luogo il richiedente con il concorso delle sue disponibilità finanziarie di cui a qualsivoglia titolo abbia la





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- disponibilità, nonché i soggetti civilmente obbligati di cui all'art. 433 e seguenti del Codice Civile.
2. I beneficiari del contributo per la copertura della retta, fatto salvo se si tratti di persona priva, in tutto o in parte, della capacità di agire per assumere gli impegni ed obbligazioni di cui al presente comma, devono assumere nei confronti del Comune l'impegno formale che qualora divengano titolari di ulteriori emolumenti, indennità, pensioni, rendite, eredità (indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, ivi comprese, quelle di guerra, rendite INAIL, etc.) ed arretrati, dovranno rimborsare l'onere sostenuto dal Comune per il loro inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano, nonché dovrà essere utilizzato quanto rimasto ulteriormente e a loro disposizione per il pagamento della retta.
 3. Se l'assistito non è in grado di impegnarsi come previsto ai precedenti comma ed è privo di rappresentante legittimato o, se presente, questi è titolare di interessi contrastanti con quelli dell'assistito, il Servizio Sociale (in assenza di altri soggetti che possono promuovere il ricorso o di loro rifiuto a procedere in tal senso), segnala, laddove ne ricorrano i presupposti, la situazione alla competente Autorità Giudiziaria affinché siano adottate le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia previste dal Codice Civile.
 4. I soggetti civilmente obbligati sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare le loro disponibilità al coinvolgimento nel progetto assistenziale in favore dell'assistito anche con eventuale assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico/assistenziale dello stesso.
 5. I soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere in base alla propria capacità economica a partecipare al pagamento della retta di ricovero in struttura.
 6. Degli obbligati viene coinvolto chi si trova nel grado più vicino secondo l'ordine che viene stabilito dall'art. 433 del C.C. Nel caso di più persone dello stesso grado si verifica la disponibilità di ciascuno a partecipare per una quota parte alla spesa; qualora le quote parti versate siano insufficienti vengono convocati i parenti nel grado successivo fino ad accertare la possibilità che sia garantito all'assistito tutta la somma necessaria all'integrazione della retta o, in alternativa, la necessaria assistenza.
 7. In caso di mancata sottoscrizione dell'impegno e di inottemperanza di uno o più soggetti co-obbligati il Comune, laddove ne ricorrano i presupposti, segnala la situazione dell'assistito alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione delle persone prive, in tutto o in parte, di autonomia previste dal Codice Civile.
 8. Qualora la persona, proprietaria di un immobile, e i familiari obbligati al mantenimento non abbiano la capacità economica per pagare totalmente la retta, potranno proporre al Comune una soluzione che consenta ad entrambe le parti di assolvere i propri obblighi con reciproco vantaggio.
 9. Nei casi in cui la persona sia proprietaria di un unico immobile, sia solo e senza obbligati al





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

mantenimento, l'Amministrazione nei modi e nei termini consentiti dalle normative vigenti ha il diritto di rivalersi sulla proprietà immobiliare al momento del decesso dell'assistito, limitatamente all'importo corrispondente alle spese sostenute dal Comune, anticipate per il pagamento della retta.

Art. 33 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DELLA RETTA

1. La quota di integrazione a carico dell'Amministrazione Comunale corrisponderà alla quota residua tra l'intero costo della retta e quanto dovuto dall'anziano e dai familiari, prevedendo quale contributo massimo quello pari alla retta della struttura.
2. La capacità di partecipazione al pagamento della retta di ricovero dell'assistito da parte dei soggetti civilmente obbligati è calcolata secondo le modalità indicate nella TAB. 2 del presente Regolamento.
3. All'adulto o anziano, ricoverato in una struttura protetta o comunità, per il quale il Comune assume direttamente a proprio carico la quota totale o parziale della retta di ricovero verrà, se necessario, assicurata per le proprie spese personali, una disponibilità finanziaria mensile, per tredici mensilità, nella misura non inferiore al 25% dell'importo annuale del minimo di pensione INPS secondo quanto previsto dall'art. 8 della L. R. dell'Emilia Romagna n. 2/85. Tale importo viene aggiornato periodicamente dalla Giunta Comunale.

Art. 34 – PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO PER LA COPERTURA DELLA RETTA DELLA STRUTTURA DI RICOVERO

1. La richiesta di contributo deve essere presentata su apposito modulo dall'interessato o da un parente (che sia obbligato ai sensi dell'art. 433 del C.C.) al Servizio Sociale che valuterà la situazione complessivamente, raccogliendo tutta la documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, ivi compresa anche quella relativa ai co-obbligati.
2. Il procedimento può essere avviato d'ufficio e/o su eventuale segnalazione dei servizi socio-sanitari territoriali per situazioni eccezionali.
3. I familiari tenuti alla partecipazione della retta per il mantenimento del congiunto, da ricoverare o ricoverato, vengono individuati secondo le modalità previste dall'art. 433 e seguenti del Codice Civile.
4. I familiari si impegnano formalmente con il Comune a compartecipare al pagamento della retta di ricovero in base alla loro capacità economica.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo comporta rigetto dell'istanza.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

6. L'Amministrazione eserciterà il proprio diritto di controllo e verifica della situazione reddituale e patrimoniale dichiarata, ricorrendo anche ai diversi organismi competenti in materia.

ART. 35 - CONTRIBUTO ECONOMICO VOLTO A SOSTENERE L'INSERIMENTO IN STRUTTURA DI UN MINORE O L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE

1. Dopo aver esperito tutti i possibili interventi volti a garantire al minore la possibilità di vivere e crescere nel proprio ambiente familiare, nei casi in cui si renda necessario, con il consenso della famiglia, l'inserimento in struttura protetta a tempo pieno o parziale, il Comune, su motivata proposta dell'Assistente Sociale, tenuto conto che l'interesse fondamentale è quello della salvaguardia del minore, può assumere in tutto o in parte la quota della retta della struttura.
2. Il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la partecipazione al costo della retta da parte della famiglia, la cui capacità contributiva è calcolata secondo le modalità indicate nella TAB. 2 del presente Regolamento.
3. L'impegno della famiglia a compartecipare alle spese della retta è formalmente raccolto dall'Assistente Sociale e può essere inserito nel progetto assistenziale individualizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità
4. Il Comune può esonerare i co-obbligati dalla contribuzione, in deroga ai criteri stabiliti al comma 2 del presente articolo, quando la situazione familiare è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'Assistente Sociale competente per area e/o altri servizi specialistici pubblici da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.
5. Per i minori in affidamento familiare, il Comune potrà erogare alla famiglia affidataria un contributo, per ogni minore affidato, d'importo non inferiore alla quota del Minimo vitale definito annualmente dall'ISTAT. Nel caso di minori con disabilità la quota della retta affido è maggiorata, tenuto conto dell'impegno assistenziale sostenuto dalla famiglia affidataria.
6. Per i minori in affidamento diurno o part-time la quota giornaliera è definita in misura non superiore a € 12,00.
7. L'importo è erogato con determinazione del Responsabile del Settore-Socio culturale, su documentata relazione dell'Assistente sociale. La famiglia d'origine, fermo restando il principio fondamentale della salvaguardia del minore, dovrà, ove possibile, concorrere all'onere per il mantenimento del minore in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, in base al piano concordato con il Servizio Sociale.
8. Relativamente ai minori per i quali è stato disposto l'affido o l'inserimento in struttura protetta per disposizione dell'Autorità Giudiziaria si applicano le vigenti disposizioni legislative. L'onere del mantenimento del minore e della retta della struttura, salvo nuove e diverse disposizioni normative, sono a carico del Comune che provvederà a stipulare con





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

i soggetti gestori appositi accordi o convenzioni.

Capo III - Disposizioni finali

ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati forniti dai richiedenti sono coperti da segreto d'ufficio e trattati ai sensi del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che spettano al Comune.
3. E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche Amministrazioni e a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

ART. 37 RICORSI

Eventuali ricorsi o richieste di ri-esame delle domande di ammissione ai benefici economici previsti dal presente Regolamento vanno indirizzate, entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento, al Responsabile del Settore Socio-Culturale.

ART.38 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, presso il Servizio Sociale, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.39 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno della pubblicazione effettuata a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Sono abrogate tutte le disposizioni di Regolamenti vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazioni, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

TAB. 1

INTERVENTI ECONOMICI					
CALCOLO IMPORTI MINIMO GARANTITO					
scala di equivalenza			Parametro mensile		Parametro annuo
1 componente	1,00		583,00		6.996,00
2 componenti	1,85		1.078,55		12.942,60
3 componenti	2,35		1.370,05		16.440,60
per ogni altro componente	0,35		+ 204,05		+ 2.448,60

TAB. 2

CAPACITA' DI CONTRIBUZIONE AL COSTO DELLA RETTA DA PARTE DEI SOGGETTI CIVILMENTI OBBLIGATI	
CONIUGE	CAPACITA' CONTRIBUTIVA
ISEE INFERIORE A € 14.000,00	NESSUNA
ISEE da € 14.000,00 a € 25.000,00	40% della differenza tra limite ISEE (€ 14.000,00) e ISEE del nucleo
ISEE da 25.000,00 a € 30.000,00	50% della differenza tra il limite ISEE (€ 14.000,00) e ISEE del nucleo
FIGLI/DISCENDENTI GENITORI/ASCENDENTI GENERI/NUORE	CAPACITA' CONTRIBUTIVA
ISEE INFERIORE a € 14.000,00	NESSUNA
ISEE da € 14.000,00 a € 25.000,00	35% della differenza tra limite ISEE (€ 14.000,00) e ISEE del nucleo
ISEE da 25.000,00 a € 30.000,00	45% della differenza tra il limite ISEE (€ 14.000,00) e ISEE del nucleo
SUOCERO/SUOCERA FRATELLI/SORELLE	CAPACITA' CONTRIBUTIVA
ISEE INFERIORE a € 14.000,00	NESSUNA
ISEE da € 14.000,00 a € 25.000,00	25% della differenza tra limite ISEE (€ 14.000,00) e ISEE del nucleo
ISEE da 25.000,00 a € 30.000,00	35% della differenza tra il limite ISEE (€ 14.000,00) e ISEE del nucleo





COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA
UFFICIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- * se il soggetto civilmente obbligato è convivente con l'assistito si considera l'ISEE riferito al nucleo anagrafico estratto (art. 3 comma 2 D. lgs 109/98) escludendo l'assistito;
- * i soggetti civilmente obbligati vengono individuati secondo l'ordine indicato dall'art.433 del C.C.;
- * se nel nucleo vi sono più soggetti civilmente obbligati di grado diverso, quindi con capacità contributiva diversa si considera l'ISEE del nucleo estratto;
- *se ci sono più soggetti civilmente obbligati dello stesso grado nello stesso nucleo: la capacità contributiva si intende del nucleo nel suo insieme.

